



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,

per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
Regioni Obiettivo Convergenza
LORO SEDI

Alle Istituzioni Scolastiche situate nelle
Regioni Obiettivo Convergenza Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia titolari di
progetti finanziati dai PON
LORO SEDI

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – istruzioni e chiarimenti Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015). *Split payment* dell'Imposta sul Valore Aggiunto come introdotto dall'art. 1 co. 629 lett.b).

In considerazione delle numerose richieste di informazioni sul pagamento delle fatture in merito all'attuazione della legge citata in oggetto, nelle more dell'emanazione di ulteriori norme regolamentari da parte dell'Agenzia delle entrate, si forniscono in proposito i seguenti chiarimenti.

Con riferimento alla Legge di stabilità 2015, si richiamano alcune delle innovazioni introdotte in materia di pagamento dell'IVA.

Nello specifico si precisa che la norma citata in oggetto introduce – per le fatture emesse a far data dal 1° gennaio 2015 – nuove modalità di pagamento da parte di tutti gli enti pubblici dell'IVA liquidata ed esposta sulle fatture di acquisto.

Viene infatti introdotto il nuovo art. 17-ter al DPR 633/1972 (Testo Unico IVA), con il quale si precisa che *Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

Tale nuova modalità di pagamento separato (scissione dei pagamenti – *split payment*) dell'IVA, non più al fornitore/emittente della fattura ma all'Erario, riguarda come è evidente anche le Istituzioni Scolastiche.

Successivamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diffuso un comunicato stampa nel quale è confermato che il meccanismo *si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data.*

Il versamento dell'IVA potrà essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente:

a) utilizzando un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;

- b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Viene previsto, inoltre che, *fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.*

Successivamente l'art. 2 del D.M. 23/01/2015, attuativo della norma, ha stabilito al comma 1 l'emissione della fattura con l'annotazione "**scissione dei pagamenti**"; le fatture prive di tale dicitura, quindi, non potranno considerarsi emesse regolarmente.

Lo stesso D.M. detta, inoltre, le modalità di versamento dell'imposta trattenuta poiché non corrisposta al fornitore di beni, lavori e/o servizi, cioè:

- a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;
- b) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 19 luglio 1997, n. 241;
- c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione a un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

Occorre, tuttavia, precisare che un tale meccanismo **non si applica alle particolari fattispecie di liquidazione dell'imposta previste dall'art. 74 del richiamato DPR 633/72.**

In particolare, per quanto attiene l'acquisto di prodotti commercializzati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato come Sali e tabacchi, fiammiferi, prodotti dell'industria editoriale, telefonia, titoli di viaggio di trasporto pubblico, nonché operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici (art. 74-ter), la normativa prevede l'emissione delle fatture senza l'indicazione separata dell'IVA, che viene liquidata secondo regole particolari fissate per ciascuna delle categorie di beni/servizi descritti.

Pertanto, non essendo possibile individuare l'effettiva Imposta sul Valore Aggiunto relativa, in particolare, alle prestazioni di agenzie di viaggio, non si rende applicabile il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72 sopra descritto, e quindi con riferimento a queste tipologie di forniture non può applicarsi la cosiddetta scissione dei pagamenti fra imponibile (da corrispondere al fornitore) e IVA (da corrispondere all'Erario), e **in questi casi l'intero importo esposto dalle fatture deve continuare ad essere pagato direttamente al fornitore.**

Solo nel caso in cui le agenzie di viaggi e turismo applichino (utilizzando l'opzione prevista dall'art. 74-ter comma 8-bis), per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, il regime ordinario dell'imposta, non si considererà questa esclusione dal meccanismo della **scissione dei pagamenti**; in tali casi l'esercizio dell'opzione del regime ordinario d'imposta, dovrà essere comunque esplicitamente indicata in fattura.

Un altro ambito di operazioni imponibili alle quali **non si applica il meccanismo dello split payment** è quello delle **prestazioni professionali fatturate agli enti pubblici sulle quali vengono operate ritenute d'imposta.**

Il comma 2 del nuovo art. 17ter aggiunto al DPR 633/72 prevede, infatti, che *le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.*

Anche in questo caso, quindi, nulla va mutato nella procedura di liquidazione e pagamento ai professionisti che presentano fatture soggette a ritenuta, cioè la considerazione dell'importo da corrispondere al netto della sola ritenuta senza altra decurtazione.

Il Dirigente
Autorità di Gestione
Annamaria Ieuzzi